

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394);	
Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2509-B)	3	Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548);	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 6, 8, 9	Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740);	
Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i>	3, 6, 8	Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930);	
De Julio Sergio	7	Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102);	
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 6, 8	Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222);	
Votazione nominale:		Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244)	9
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	9	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	9
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2241);			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,35.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento i deputati Alessi, Donazzon, Merloni, Quercini, Sangalli sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ravasio, Barbieri, Rinaldi, Fagni, Sanese per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (2509-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali », approvato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1988 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1989.

Comunico che, in data 20 aprile 1989, la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali

di questo disegno di legge nella seduta del 13 aprile scorso.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Non mi sembra necessario, in sede di replica, aggiungere qualcosa a quanto già detto nella relazione.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi rimetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Bianchini nella sua relazione. Il Senato ha introdotto poche modifiche lasciando inalterata l'impostazione data da questa Commissione, che sollecito, pertanto, ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla X Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere

espletate in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA SpA, con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1, lettera *m*), della legge 29 marzo 1985, n. 110, nonché della somma di lire 65 miliardi, già assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire nel quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA SpA, con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1, lettera *m*), della legge 29 marzo 1985, n. 110, nonché della somma di lire 65 miliardi, già assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire nel quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Le attività di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'articolo 1, sono affidate alla CIRA SpA, con sede in Napoli, che per il perseguimento delle sue finalità istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri.

2. Lo svolgimento delle attività è avviato in relazione al grado di funzionalità delle opere e degli impianti progressivamente realizzati.

3. La CIRA SpA adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potrà prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualità di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile:

a) il consiglio di amministrazione della CIRA SpA è composto da diciannove consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attività economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sette consiglieri sono nominati, ciascuno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali; tre dal Consiglio regionale della Campania con voto limitato; nove dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, è nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati;

b) la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco designato dal Ministro del tesoro.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART 4.

1. Le attività di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e

formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'articolo 1, sono affidate alla CIRA SpA, con sede in Napoli, che per il perseguimento delle sue finalità istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri.

2. Lo svolgimento delle attività è avviato in relazione al grado di funzionalità delle opere e degli impianti progressivamente realizzati.

3. La CIRA SpA adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potrà prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualità di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile:

a) il consiglio di amministrazione della CIRA SpA è composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attività economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal Consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, è nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati;

b) la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco designato dal ministro del tesoro.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: il consiglio fino a: privati con le seguenti: il consiglio di amministrazione della CIRA SpA è composto da nove consiglieri. Quattro consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Cinque consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci della CIRA SpA.

4. 1.

De Julio.

All'articolo 4, comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: designati dalla parte pubblica.

4. 2.

De Julio.

Poiché tali emendamenti investono la competenza della I Commissione affari costituzionali — che ha già espresso il suo parere sulle modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge — li porrò in votazione in linea di principio: qualora risultassero approvati, saranno trasmessi alla I Commissione medesima.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore.*
Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Julio 4. 1 e 4. 2.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento De Julio 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento De Julio 4. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

1. Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge anche ai fini della compatibilità ambientale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica — un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validità dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA SpA adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di cui uno designato dall'ASI ed uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

5. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere è proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attività concernente le finalità del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attività di cui al capo II.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

1. Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilità ambientale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica — un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validità dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA SpA adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), di cui due designati dall'ASI, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

5. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere è proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attività concernente le finalità del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attività di cui al capo II.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 3, sopprimere le seguenti parole: e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazione (DASRS) dell'Aeronautica militare.

7. 1.

De Julio.

Avverto che, in base alle medesime considerazioni svolte in ordine ai precedenti emendamenti, anche questo emendamento sarà posto in votazione in linea di principio.

SERGIO DE JULIO. Con l'emendamento da me presentato si intende sopprimere la modificazione introdotta dal Senato in ordine alla composizione del comitato tecnico-scientifico; ritengo, infatti, che l'aggiunta di un membro della Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, operata dall'altro ramo del Parlamento, costituisca un ulteriore tentativo di dare un taglio di carattere militare alle ricerche svolte dal CIRA.

A mio avviso, ciò non è coerente con tutta una serie di considerazioni, non ultima quella della provenienza dei finanziamenti del CIRA, costituiti esclusivamente dai fondi per il Mezzogiorno. L'aver inserito, con un « colpo di mano » da parte del Senato, la rappresentanza militare contrasta con lo spirito con cui, anche grazie alla collaborazione delle opposizioni, è stato condotto l'iter del provvedimento.

Per tali ragioni, invito i colleghi ad accogliere l'emendamento, teso a ripristinare il testo dell'articolo 7 così come già approvato dalla nostra Commissione.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 7. 1.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento De Julio 7. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 8 e 9 non sono stati modificati.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 2509-B relativo alla realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali,

considerata la necessità di assicurare una corretta fase transitoria durante la quale consentire la continuazione dell'attività di formazione del personale e delle opere in corso,

ribadita l'opportunità che occorre pervenire nel minor tempo possibile ad una completa operatività del programma nazionale di ricerca aerospaziale,

impegna il Governo:

a dare rapida attuazione a tutti gli adempimenti di propria competenza;

a formulare — per la fase di transizione — le opportune direttive alla CIRA SpA per assicurare la continuità di tutte le attività in atto i cui oneri, nell'ambito delle disponibilità, sono posti a carico delle somme a suo tempo assegnate alla predetta società in attuazione dell'articolo 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110, ed autorizzare la CIRA SpA ad avvalersi delle facoltà previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui alla premessa anche al fine di poter garantire il puntuale rispetto delle scadenze previste per i vari adempimenti a carico della società stessa ».

0/2509-B/X/1

Viscardi, Strada, Bianchini.

Con l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario si intende evitare che la fase transitoria, nella quale la vecchia società continua ad operare, sia caratterizzata da incertezza e, conseguentemente, produca gravi danni soprattutto per i ricercatori e per il completamento di alcune opere minime che hanno già consentito da qualche mese l'insediamento nell'area di Capua di tutte le attività del CIRA. Si impegna, pertanto, il Governo a gestire questa fase, fornendo le opportune direttive agli organi societari, fino a quando essi saranno ricostituiti e potranno svolgere pienamente i compiti loro affidati.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In qualità di primo firmatario, non insisto per la votazione.

Poiché stanno per avere inizio votazioni in Assemblea, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 13,55.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale del provvedimento.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali » *(Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato)* (2509-B):

Presenti	28
Votanti	17
Astenuti	11
Maggioranza	9
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Breda, Capacci, Castagnetti Pierluigi, Cellini, Corsi, Martinat, Napoli, Orsenigo, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rojch, Sanese e Viscardi.

Si sono astenuti:

Barbieri, Cavagna, Cherchi, De Julio, Fagni, Filippini Giovanni, Grilli Renato, Minozzi, Montessoro, Prandini e Provantini.

Seguito della discussione delle proposte di legge: senatori Petrara ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (2241); Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740); Ferrarini Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102); Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222); Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Petrara ed altri; Aliverti ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988; e dei deputati Cristofori: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione »; Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali

di nuova costruzione »; Lodigiani ed altri: « Obbligo all'installazione di segnalatori di gas »; Ferrari Marte e Del Pennino: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici »; Viscardi ed altri: « Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici »; Caria ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici »; Boato ed altri: « Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici ed installatori di impianti a gas ».

Ricordo che il testo assunto dalla Commissione come testo-base era stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. A tale proposito comunico che la I Commissione affari costituzionali ha fatto pervenire, in data 6 ottobre 1988, il proprio nulla osta.

La V Commissione bilancio ha espresso in data 16 marzo 1989, parere favorevole a condizione che: « il secondo comma dell'articolo 8 venga sostituito dal seguente: La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1989 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti; e con la raccomandazione di riconsiderare il finanziamento degli enti di normalizzazione tecnica UNI e CEI disposto dall'articolo 8, in quanto le somme destinate a tale finanziamento verrebbero distratte dalle finalità previste dall'articolo 3 della legge n. 597 del 1982; l'importo del finanziamento (8 miliardi annui) apparirebbe eccessivo rispetto all'attività degli enti dato che l'articolo 16 della legge n. 67 del 1988 ha già provveduto ad assegnare un contributo di 3 miliardi per il 1988 e di 3,5 miliardi per gli anni 1989 e 1990 a favore di tali enti ».

La VIII Commissione ambiente ha anch'essa espresso, in data 9 marzo 1989, parere favorevole con le seguenti condizioni: « all'articolo 1, comma 1, al termine della lettera c), aggiungere le parole: " anche in relazione alle misure di

sicurezza "; all'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole " uso e accumulo " aggiungere le seguenti: " compresi gli aspetti relativi al trattamento ed al consumo dell'acqua "; all'articolo 1, comma 2, dopo la parola " produttive " aggiungere: " e ad altri usi "; all'articolo 3, lettera a), sostituire le parole " materia tecnica " con le seguenti: " ingegneria ed architettura "; all'articolo 4 aggiungere al termine le seguenti parole: " tra cui rappresentanti degli ordini professionali e dei collegi "; all'articolo 6, comma 1, dopo le parole " lettere a) " aggiungere la seguente: " b) " e dopo le parole " c), e) " aggiungere la seguente: " g) "; all'articolo 6, comma 1, sopprimere la parola " liberi "; all'articolo 7, comma 1, dopo le parole " a regola d'arte " aggiungere le seguenti: " gli impianti, intesi come componenti, e "; all'articolo 7, comma 1, dopo la parola " (CEI) "; aggiungere le seguenti: " e dell'associazione termotecnica italiana "; all'articolo 7, comma 2, aggiungere al termine le seguenti parole: " secondo quanto prescritto dalle norme tecniche di sicurezza citate nel precedente comma e secondo le direttive che verranno emanate dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 14 "; all'articolo 11, dopo le parole " di energia elettrica ", aggiungere le seguenti: " occorrente per gli impianti di cantiere e similari è obbligatoria da parte dell'impresa installatrice la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 6 "; all'articolo 12, comma 1, dopo le parole " da altre norme ", aggiungere le seguenti: " e da quelle che saranno inserite nel regolamento di attuazione previsto nel successivo articolo 14, che dovrà anche definire i compiti della commissione tecnico-amministrativa in ordine alla certificazione dell'abilitazione delle ditte installatrici " ».

La XI Commissione lavoro ha infine espresso, in data 4 ottobre 1988, parere favorevole con la seguente osservazione: « appare incongruo il disposto dell'articolo 8, che utilizza per il finanziamento dell'attività di normazione tecnica un

contributo destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ».

Pertanto, sulla base dei suddetti pareri, il relatore ha riformulato il testo adottato dalla Commissione nel modo seguente:

NORME PER LA SICUREZZA, LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Sono soggetti alla presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua;

e) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti alla applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, del commercio e del terziario.

ART. 2.

(Soggetti abilitati).

1. Sono abilitate alla installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

ART. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in ingegneria o architettura conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento — di almeno un anno consecutivo — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento — di almeno due anni consecutivi — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni — escluso quello computato ai fini dell'apprendistato — effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

ART. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato, per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita commissione nominata dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge, tra cui un rappresentante degli ordini professionali e un rappresentante dei collegi, e presieduta da un docente tecnico di ruolo universitario o di un istituto tecnico industriale.

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza dal diritto di cui al comma 1, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Progettazione degli impianti).

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al

comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, è obbligatoria la redazione dei progetti da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Non è obbligatoria la progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 al di sotto dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Detti progetti vengono depositati:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti non soggetti per legge ad approvazione del progetto.

ART. 7.

(Installazione degli impianti).

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutte le installazioni di impianti elettrici e di impianti a gas realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dai precedenti commi.

ART. 8.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica).

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1989 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

ART. 9.

(Dichiarazione di conformità).

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto dell'impianto di cui all'articolo 6.

ART. 10.

(Certificato di abitabilità e di agibilità).

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acqui-

sito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ART. 11.

(Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri).

1. Sono esclusi dagli obblighi della progettazione e del rilascio del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

ART. 12.

(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).

1. Qualora nuovi impianti, tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune il progetto di rifacimento dell'impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme e da quelle che saranno inserite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

ART. 13.

(Verifiche).

1. Per eseguire i collaudi ove previsti e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi anche della collaborazione di liberi professionisti iscritti agli albi di cui al comma 1 dell'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 14.

2. Gli enti interessati sono tenuti al rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente comma, entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

ART. 14.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione sentite le organizzazioni delle categorie, gli ordini professionali ed i collegi interessati.

2. Il regolamento di attuazione precisa i limiti per i quali non risulti obbligatoria la redazione dei progetti di cui all'articolo 6, definendo i criteri e le modalità in relazione al grado di complessità tecnica nell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

ART. 15.

(Sanzioni).

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le mo-

dalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro od albo di cui all'articolo 2, comma 1, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

ART. 16.

(Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali).

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Propongo che tale testo venga trasmesso all'VIII Commissione ambiente affinché essa possa esprimere sul medesimo un nuovo parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 19 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO